



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

ORDINANZA N° 30 DEL 26 LUG 2023

IL SINDACO

Preso atto che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali dell' illuminazione e sui pali della segnaletica stradale;

Considerato che tali forme di pubblicità non possono avvenire fuori dagli spazi e canoni previsti dal Regolamento Comunale e creano un' eccessiva presenza di volantini su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e l' igiene pubblica;

Constatato che detta attività, se esercitata in spregio delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia ed in maniera indiscriminata, produce effetti non decorosi per la città a causa dell' eccessiva quantità di volantini sparsi per tutto il territorio, offrendo uno spettacolo di degrado e provocando un notevole aggravio di spese per questo Ente che e' costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta;

Considerato che la pubblicità effettuata mediante volantinaggio, se da un lato rappresenta una legittima promozione da parte delle Ditte commerciali che la effettuano, non deve comunque essere di pregiudizio alcuno per la città, vanificandone gli sforzi volti a renderla più pulita e vivibile;

Ritenuto opportuno e necessario perseguire in modo rigoroso, da parte di questa Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché la salvaguardia dell' igiene e della sanità pubblica;

Visto il vigente Regolamento che disciplina la pubblicità e l'affissione nel territorio Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 37 del 30/9/2021;

Visto che detto regolamento disciplina anche la pubblicità effettuata mediante volantinaggio, nonché l'ammontare della tariffa per l' esercizio dell'attività di che trattasi;

Visto il D. L.gs 15 novembre 1993, n. 507;

Visto l' art. 50 del T.U.E.L approvato con decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs 152/2006;

ORDINA

1. La pubblicità mediante volantinaggio va effettuata solo nei giorni di **Martedì e Giovedì** dalle ore 14.00 alle ore 20.00, con esclusione delle festività infrasettimanali;
2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è consentita l'attività di volantinaggio **esclusivamente** mediante la collocazione del volantino **nelle buche postali o negli appositi contenitori pubblicitari** e con consegna direttamente all' interno dei pubblici esercizi;
3. È **vietato** distribuire volantini, depliant, opuscoli pubblicitari, sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto di autovetture, a mano, nonché il rilascio tramite lancio;
4. **E' fatto divieto** di affiggere manifesti sui pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale in tutto il territorio Comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
5. Gli eventuali trasgressori (sia le Aziende intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligati in solido) saranno soggetti al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 21 del regolamento generale delle entrate tributarie che

prevede sanzioni in misura di un minimo di 100% a un massimo di 200% con un minimo di € 104,00 sull' imposta–diritto-evaso.

6. E' fatto divieto di disperdere il materiale pubblicitario nelle aree pubbliche;
7. E' obbligo dei cittadini smaltire il materiale pubblicitario con le modalità consoni alla raccolta differenziata;
8. **L'autorizzazione** per l' effettuazione del volantinaggio nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti e del regolamento, si intende rilasciata solo con il pagamento dell' imposta Comunale di pubblicità, ai sensi dell' Art. 31 del Regolamento;
9. Al comando di **Polizia Municipale** è dato mandato di repressione e vigilanza costante;
10. La presente ordinanza sostituisce la precedente n. 37 del 13/07/2018;

DEMANDA

- All'ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet e copie della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri e Pubblica Sicurezza;
- Al responsabile dell'ufficio Commercio l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la massima diffusione dello stesso presso gli esercizi commerciali i pubblici esercizi agli operatori del territorio Comunale;
- All' ufficio di pubblicità e affissione la visione a tutti gli operatori che facciano richiesta del servizio;
- Al Comando di Polizia Locale la vigilanza e la repressione;
- A tutte le Forze dell' ordine l' incarico dell' esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Sindaco
Avv. Livolsi Pietro

